

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2020, N. 163

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22
“INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI
FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA
SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2020, N. 2
E ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA
SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE
CONSEQUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016”

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole "gli stessi non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "gli stessi risultino inutilizzati almeno dal 1° gennaio 2018".

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2009)

1. Il comma 9 bis dell'articolo 4 della l.r. 22/2009, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

"9 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti da questa legge e realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi sia al momento della presentazione della relativa domanda."

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2022".

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 25/2017)

1. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) è aggiunto il seguente:

"3 quinquies. Per gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici e siti su aree di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i cui proprietari non abbiano i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull'area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto la medesima ricada in aree interessate da pericolosità elevata o molto elevata, come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, è consentita la delocalizzazione previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 13/1990, nell'ambito dei fondi della medesima proprietà, in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche ove altrimenti denominate. Le disposizioni di questo comma si applicano anche alle aree, individuate al comma 2 dell'articolo 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017 n. 19, come modificata dall'Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85, adottate in attuazione del d.l. 189/2016, caratterizzate da instabilità, ancorché non cartografate, purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto all'ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee."

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo